

**Decreto federale  
concernente provvedimenti intesi a migliorare  
l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare  
la formazione professionale  
(2° decreto sui posti di tirocinio)**

del 18 giugno 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 31<sup>quies</sup> e 34<sup>ter</sup> della Costituzione federale;

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 1999<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**           Principio

<sup>1</sup> La Confederazione accorda contributi per provvedimenti destinati a:

- a. aumentare l'offerta di posti di tirocinio e ridurre i problemi strutturali del mercato dei posti di tirocinio;
- b. promuovere la parità effettiva fra donne e uomini;
- c. sperimentare nuove forme di collaborazione nel settore della formazione professionale;
- d. preparare riforme per assicurare la transizione alla riveduta legge sulla formazione professionale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale) può affidare l'attuazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate o a terzi.

<sup>1</sup> FF 1999 2641

<sup>2</sup> FF 1999 2664

## **Art. 2** Progetti

<sup>1</sup> I contributi possono essere accordati per:

- a. aprire possibilità di formazione in settori molto specializzati per i quali vi è già o si prevede una richiesta di personale qualificato, in particolare nel campo dell'alta tecnologia e in ambiti di punta del settore dei servizi;
- b. aprire possibilità di formazione in settori con attività prevalentemente pratiche, in particolare mediante l'istituzione di provvedimenti transitori e la promozione di nuove professioni che offrano possibilità di evoluzione;
- c. sostenere particolari offerte in materia di formazione, promuovere il tirocinio e realizzare progetti di sensibilizzazione per la scelta della professione a favore delle donne;
- d. sostenere altri provvedimenti per migliorare l'offerta di posti di tirocinio e facilitare la riforma della formazione professionale (ad es. analisi e studi per ottimizzare i dati sulla formazione professionale, campagne d'informazione mirate e progetti pilota).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. Può derogare alle aliquote di contribuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 19 aprile 1978<sup>3</sup> sulla formazione professionale.

## **Art. 3** Beneficiari

<sup>1</sup> I contributi possono essere versati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Per compiti affidati a terzi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, la Confederazione può assumersi i costi complessivi.

<sup>3</sup> Per l'esecuzione dei provvedimenti l'Ufficio federale può concludere accordi di prestazioni.

## **Art. 4** Condizioni

<sup>1</sup> I corsi di formazione sussidiati devono essere aperti a tutte le persone che adempiono le condizioni per quanto riguarda età e formazione preliminare.

<sup>2</sup> I provvedimenti sussidiati vanno sottoposti a una valutazione.

<sup>3</sup> I progetti devono tenere conto del principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione fino all'esecuzione.

## **Art. 5** Finanziamento

Per il finanziamento dei contributi, l'Assemblea federale stanziando mediante decreto federale semplice un credito d'impegno di durata limitata.

<sup>3</sup> RS 412.10

## **Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici**

### **Art. 6** Presentazione delle domande

<sup>1</sup> Le domande, con la necessaria documentazione, vanno presentate all'autorità cantonale competente. Questa le trasmette con la sua proposta all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Le domande che hanno un interesse nazionale o sovraregionale nonché i progetti pilota importanti sono presentati direttamente all'Ufficio federale.

### **Art. 7** Versamento

I contributi sono versati al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

### **Art. 8** Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia; essa decide definitivamente.

## **Sezione 3: Disposizioni finali**

### **Art. 9** Esecuzione

<sup>1</sup> In quanto non spetti ai Cantoni, l'esecuzione del presente decreto compete al Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>3</sup> I provvedimenti della Confederazione sono interamente a carico del credito di cui all'articolo 5.

### **Art. 10** Referendum, entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> È applicabile dal 1° gennaio 2000 e perde la sua validità un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale.

Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale

---

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 29 giugno 1999<sup>4</sup>

Termine di referendum: 7 ottobre 1999

<sup>4</sup> FF 1999 4437